

CAMERA DEI DEPUTATI N. 838

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, FERRARI MARTE, ANIASI

Presentata il 14 novembre 1983

Nuovo ordinamento dei circhi e dello spettacolo viaggiante

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spettacolo viaggiante ed i circhi equestri, pur coinvolgendo in ogni città e paese migliaia di persone nella ricerca di un modo diverso di « fruizione del tempo libero », sono sempre stati considerati, anche dai pubblici poteri, come un « mondo a sé stante ».

In passato vigeva all'interno delle stesse categorie una logica auto-emarginante che portava gli operatori e le loro famiglie a chiudersi in sé stessi, tanto vero che si era persino adottata una forma di linguaggio-gergo inaccessibile a coloro che non vivevano nelle carovane.

Il processo di scolarizzazione, che ha pur in parte coinvolto i giovani dello spettacolo viaggiante e dei circhi e la crescita complessiva della società, hanno profondamente modificato in questi ultimi decenni gli stessi usi e costumi di questi operatori che sono stati sempre di più costretti a misurarsi col « nuovo » che li circondava.

È accresciuta in loro la consapevolezza di essere operatori economici non avulsi dal contesto generale ed è quindi emersa la esigenza di superare il rapporto assistenziale tuttora presente nelle istituzioni.

È per questo complesso di motivi umani, sociali ed economici che i sottoscritti hanno elaborato una organica proposta di legge che tende a modificare radicalmente la normativa del settore, valorizzando la professionalità degli operatori e l'attività sociale e ricreativa da essi svolta.

La legge n. 337 del 1968 non risponde più alle esigenze dello spettacolo viaggiante e alle mutate strutture amministrative e sociali del nostro Paese. Innanzitutto il rilascio delle autorizzazioni amministrative non è più di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ma è attribuita ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega prevista

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

c) rilascio, per ogni attività autorizzata, di un apposito contrassegno da apporsi permanentemente ed in modo visibile all'esterno dell'impianto circense;

d) erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 11, sentito il parere della Commissione nazionale prevista all'articolo 5.

L'autorizzazione di cui alla lettera b) è soggetta a revisione biennale. Essa è trasferibile per atto tra vivi, per causa di morte solo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, ed agli affini entro il secondo grado dell'esercente, purché iscritti all'albo previsto all'articolo 7.

Per gli esercenti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità, che abbiano esercitato l'attività per almeno 15 anni consecutivi, la cessione dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione.

Non può essere rilasciata altra autorizzazione a chi si sia avvalso della facoltà prevista dai commi precedenti.

ART. 4.

È compito delle regioni promuovere, favorire e sostenere nel proprio territorio le attività circensi mediante piani di programmazione anche tendenti a:

a) favorire iniziative e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori circensi;

b) sostenere e promuovere la creazione di laboratori di ricerca circense in piena autonomia di forme, linguaggi e metodi;

c) stimolare le iniziative destinate a collegare le esperienze del mondo circense con quello della scuola di ogni ordine e grado;

d) promuovere, anche mediante un'azione di sensibilizzazione della collettività regionale, la conoscenza della storia e della vita del circo;

e) assicurare il coordinamento tra le attività circensi e programmi radiotelevisivi regionali.

ART. 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione nazionale per le attività circensi, composta da:

1) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario delegato del suo dicastero, che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero dell'interno;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) cinque rappresentanti delle regioni;

5) due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

6) tre docenti universitari di psicopedagogia e sociologia designati dal Ministero della pubblica istruzione;

7) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative;

8) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei circhi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

9) un rappresentante della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Alla designazione dei componenti di cui al numero 4) del precedente comma provvede la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provvedano a designare i propri rappresentanti

entro 40 giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti, valide per un anno.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento, per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

Gli enti e le organizzazioni designati, possono comunque chiedere la sostituzione dei loro rappresentanti in ogni momento.

La Commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti un proprio regolamento ed organizza, altresì, a fini istruttori, una sottocommissione di lavoro composta da:

- a) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi;
- b) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei circhi;
- c) due rappresentanti delle regioni;
- d) due rappresentanti dei comuni.

Delibera con la maggioranza dei presenti i pareri e le proposte.

Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta di un quarto dei componenti.

ART. 6.

La Commissione nazionale per le attività circensi è organo consultivo del Governo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3.

In particolare esprime pareri in ordine:

- a) ai piani regionali di cui agli articoli 4 e 27;

b) ai criteri di erogazione dei contributi di cui all'articolo 11;

c) ai parametri ed ai criteri per la ripartizione fra le regioni del fondo di cui all'articolo 26.

La Commissione esercita, altresì, un suo potere di proposta:

a) sulle iniziative da assumere per assicurare un organico collegamento fra le attività circensi e la scuola di ogni ordine e grado;

b) sulle iniziative da assumere per assicurare un coordinamento fra le attività circensi ed i programmi della RAI-TV;

c) sulle iniziative rivolte alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale del circo.

ART. 7.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a costituire l'albo delle imprese esercenti i circhi. Esso è suddiviso in tre categorie:

- a) circhi grandi;
- b) circhi medi;
- c) circhi piccoli.

Per ottenere l'iscrizione all'albo, le persone fisiche o i legali rappresentanti delle imprese esercenti i circhi presentano domanda al presidente della giunta regionale della regione di residenza o di quella ove le imprese hanno la sede legale.

Coloro che intendono esercitare l'attività circense devono per l'iscrizione all'albo dimostrare di:

a) aver prestato la propria opera, per almeno 5 anni se trattasi di circhi di cui alle lettere b) e c), 10 anni se trattasi di circhi di cui alla lettera a) con comprovata dipendenza, presso imprese esercenti tali attività di uguale o maggiore gran-

dezza di quelle appartenenti alla sezione a cui si chiede l'iscrizione;

b) essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado, in qualità di collaboratore, di titolare di autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'attività circense, da almeno 5 anni.

L'iscrizione all'albo si può richiedere per una sezione uguale o inferiore di quella a cui è iscritto il titolare di autorizzazione;

c) aver superato, presso la Commissione regionale della regione di residenza prevista dal successivo articolo 8, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di operatore circense, relativamente alla categoria prescelta, secondo la divisione di cui al primo comma.

ART. 8.

L'albo è tenuto da una commissione regionale, la cui composizione deve assicurare, anche, la presenza di tre rappresentanti dei circhi equestri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei circhi designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il numero dei membri della suddetta commissione, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale.

Sulle domande di iscrizione la commissione decide entro 60 giorni.

ART. 9.

Le regioni trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo i nominativi degli iscritti all'albo regionale ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3.

ART. 10.

Gli esercenti dei circhi possono corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi dovuti sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, sulla base di un imponibile forfettario determinato, con riferimento a ciascun ordine di posti, moltiplicando il prezzo netto unitario corrispondente a quello lordo praticato per il biglietto intero per il 20 per cento dei posti disponibili; la predetta percentuale del 20 per cento è elevata al 35 per cento nei giorni festivi per i circhi con oltre 600 posti.

Il totale dei posti disponibili non può risultare inferiore a quello indicato sull'autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

La corresponsione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi sulla base dell'imponibile forfettario determinato a norma del primo comma del presente articolo deve essere riferita per i circhi fino a 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nell'anno solare, per i circhi con oltre 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nel mese solare nell'ambito dello stesso comune.

Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, gli esercenti dei circhi che, nel periodo di validità dell'imposizione forfettaria, intendono apportare variazioni ai prezzi praticati o al numero dei posti disponibili per ciascun ordine, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'ufficio accertatore il quale provvede ai conseguenti adeguamenti dell'imponibile.

Nei casi in cui trovino applicazione le presenti norme, è consentita l'ammissione del pubblico anche senza biglietto d'ingresso o con biglietto avente caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. È fatto in ogni caso divieto di utilizzare per l'ingresso degli spettatori, biglietti assunti in carico ai sensi del successivo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Resta comunque fermo l'obbligo della compilazione della distinta d'incasso nel cui quadro B deve essere riportato il conteggio per la determinazione dell'imponibile fissato dall'ufficio accertatore, nonché l'ammontare delle imposte liquidate.

Per il pagamento dell'imposta liquidata a norma del presente decreto restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

ART. 11.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1984, un fondo di lire 2 miliardi, soggetto a indicizzazione annuale, di cui:

a) 1.700 milioni di lire per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi a titolo di concorso nella spesa di ricostruzione con gli eventuali ammodernamenti degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti o colposi, previa convalida da parte del comune o dell'autorità di polizia del luogo dove si è verificato il danno.

Gli eventuali residui devono essere utilizzati a favore di spettacoli circensi di comprovata qualificazione sul piano artistico e culturale nonché conformi ai canoni della tradizione circense;

b) 300 milioni di lire per *festivals*, rassegne, mostre e convegni di carattere nazionale e internazionale ed ogni altra iniziativa volta alla promozione e alla diffusione dello spettacolo circense.

Sul fondo di cui al precedente comma gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario nonché del materiale e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti secondo convenzioni da stipulare con il Ministro dei trasporti.

TITOLO II

SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 12.

Agli effetti della presente legge sono considerati spettacolisti viaggianti coloro che:

a) gestiscono attrazioni e numeri di arte varia, mediante attrezzature mobili o fisse, all'aperto o al chiuso, anche se esercitate in maniera stabile e permanente. Sono inclusi anche quegli apparecchi automatici che per le loro caratteristiche didattiche possono contribuire all'arricchimento della formazione individuale;

b) titolari di padiglioni dolcieri in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398, che esercitano la loro attività esclusivamente all'interno di parchi-divertimento.

ART. 13.

Le funzioni di programmazione e di coordinamento nazionale delle attività dello spettacolo viaggiante spettano allo Stato.

Sono riservati ai suoi organi centrali i seguenti compiti:

a) istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco nazionale delle attività dello spettacolo viaggiante con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Tale elenco sarà aggiornato almeno una volta all'anno;

b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 14;

c) rilascio, per ogni attività autorizzata, di un apposito contrassegno da ap-

porsi permanentemente ed in modo visibile all'esterno dell'impianto;

d) rilascio di apposito contrassegno di organizzatore, sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 14, ai legali rappresentanti di forme associative dell'attività di spettacolo viaggiante di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 12 che ne avanzino richiesta nonché ai singoli imprenditori che possiedano requisiti tecnico-professionali, capacità finanziaria e anzianità di mesiere;

e) istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un elenco nazionale di parchi divertimento su aree pubbliche e di quelli su aree private di cui all'articolo 23 sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 14;

f) elaborazione di un regolamento sulla gestione dei parchi-divertimento su aree private di cui all'articolo 22 sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 14;

g) erogazione di contributi di cui all'articolo 26, sentito il parere della Commissione nazionale di cui all'articolo 14.

L'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente articolo è soggetta a revisione biennale.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi; o per causa di morte solo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado dell'esercente, purché iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

Per gli esercenti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità, che abbiano esercitato l'attività per almeno 15 anni consecutivi, la cessione dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi, comporta il trasferimento dell'autorizzazione, purché l'acquirente sia iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

Il precedente comma non si applica nei confronti degli esercenti sale da gioco fisse per i quali il trasferimento della titolarità dell'azienda è disciplinato dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione a chi si sia avvalso della facoltà prevista dai commi precedenti.

ART. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante, composta da:

1) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario delegato del suo dicastero, che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero dell'interno;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) cinque rappresentanti delle regioni;

5) due rappresentanti dei comuni, designati dall'ANCI;

6) tre docenti universitari di psicopedagogia e sociologia designati dal Ministero della pubblica istruzione;

7) tre rappresentanti degli esercenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

8) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alla designazione dei componenti di cui al punto 4) del precedente comma provvede la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ove gli enti e gli organi, tenuti a norma dei commi precedenti, non provvedo-

no a designare i propri rappresentanti entro 40 giorni dalla comunicazione della richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede a nomine provvisorie dei medesimi rappresentanti valide per un anno.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

Gli enti e le organizzazioni designanti possono chiedere la sostituzione dei loro rappresentanti, in ogni momento.

La Commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti un proprio regolamento ed organizza, altresì, ai fini istruttori, una sottocommissione di lavoro composta da:

- a) tre rappresentanti degli esercenti dello spettacolo viaggiante;
- b) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante;
- c) due rappresentanti delle regioni;
- d) due rappresentanti dei comuni.

Delibera con la maggioranza dei presenti i pareri e le proposte.

Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

ART. 15.

La Commissione nazionale per le attività dello spettacolo viaggiante è organo consultivo del Governo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13.

In particolare esprime parere in ordine :

- a) ai piani regionali di cui agli articoli 13 e 27;
- b) ai criteri di erogazione dei contributi di cui all'articolo 26.

ART. 16.

È compito delle regioni promuovere, favorire e sostenere nel proprio territorio le attività dello spettacolo viaggiante mediante piani di programmazione, anche tendenti a realizzare iniziative finalizzate ad una maggiore sensibilizzazione e conoscenza dell'attività degli spettacolisti viaggianti da parte della collettività regionale con particolare riferimento allo stesso mondo della scuola.

ART. 17.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a costituire l'albo delle imprese esercenti le attività dello spettacolo viaggiante; esso è suddiviso in tre sezioni:

- a) grandi attrazioni;
- b) medie attrazioni;
- c) piccole attrazioni.

Sono iscritti all'albo coloro che intendono esercitare una delle attività previste dalla lettera a) dell'articolo 12 anche se in forma saltuaria e provvisoria.

Per ottenere l'iscrizione ad una sezione dell'albo le persone fisiche o i legali rappresentanti delle imprese esercenti di cui alla lettera a) dell'articolo 12 presentano domanda al presidente della giunta regionale della regione di residenza o di quella ove le imprese esercenti hanno la sede legale.

Coloro che intendono esercitare le attività di cui alla lettera a) dell'articolo 12 del presente titolo, devono per la iscrizione all'albo dimostrare di:

a) aver prestato la propria opera per almeno 5 anni, con comprovata dipendenza, presso le imprese esercenti attività dello spettacolo viaggiante di uguale o maggiore grandezza di quelle appartenenti alla sezione a cui si chiede l'iscrizione;

b) essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado in qualità di collaboratore, di titolare di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, per lo spettacolo viaggiante da almeno 5 anni. L'iscrizione all'albo si può richiedere per una sezione uguale o inferiore di quella a cui è iscritto il titolare di autorizzazione;

c) aver superato, presso la Commissione regionale della regione di residenza, previsto dal successivo articolo 19, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di esercente dello spettacolo viaggiante, relativamente alla sezione prescelta, secondo la distinzione di cui al primo comma.

ART. 18.

Ai titolari delle imprese di cui alla lettera b) dell'articolo 12 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 17 della presente legge nonché quelle previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Sulla autorizzazione amministrativa per esercitare il commercio ambulante va riportata la stampigliatura: « esercita solo all'interno dei parchi-divertimento ».

ART. 19.

L'albo è tenuto da una commissione regionale, la cui composizione deve assicurare, anche la presenza di tre rappresentanti dell'attività dello spettacolo viaggiante designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti dello spettacolo viaggiante, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il numero dei membri della suddetta commissione, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale. Sulle domande di iscrizione la commissione decide entro 60 giorni.

ART. 20.

Le regioni trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo i nominativi degli iscritti all'albo regionale ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e dell'articolo 13.

ART. 21.

I comuni all'atto della redazione dei piani di cui all'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, stabiliscono il limite massimo di superficie globale da adibire a sale gioco fisse, attività comprese fra quelle previste dalla lettera *a)* dell'articolo 12 della presente legge. Le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono integrate all'atto della redazione di tali piani da tre rappresentanti della categoria interessata, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 22.

L'autorizzazione all'esercizio dei parchi-divertimento, siano fissi o temporanei, attivati su aree private, è rilasciata dal comune in cui s'intende svolgere l'attività. Detta autorizzazione viene revocata se la relazione tecnico-amministrativa che gli organizzatori, con l'approvazione di tre rappresentanti designati dai componenti il parco, sono tenuti a presentare al comune ogni anno per i parchi fissi ed in ogni caso entro 30 giorni dal termine dell'attività per i parchi temporanei, è considerata negativamente dall'amministrazione comunale. Il mancato invio della relazione, è comunicato dal comune al Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale provvede a non rinnovare l'autorizzazione di cui all'articolo 13, lettera *d)*.

ART. 23.

Le regioni, in collaborazione con gli enti locali, redigono un elenco regionale dei parchi-divertimento su aree private e, distintamente, su aree pubbliche, suddiviso per categoria in rapporto al numero, all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installabili e lo trasmettono al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini dell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del turismo e dello spettacolo emana il regolamento di gestione di cui alla lettera *f)* dell'articolo 13.

ART. 24.

La gestione dei parchi-divertimento allestiti su aree pubbliche viene esercitata dalla commissione di parco, nominata direttamente dagli operatori partecipanti.

La commissione di parco redige una relazione tecnico-finanziaria che viene inoltrata all'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla chiusura del parco-divertimento. La mancata redazione in termini della relazione o la valutazione negativa di essa da parte dell'amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del parco-divertimento.

ART. 25.

Le amministrazioni comunali con propri provvedimenti determinano l'orario di apertura e chiusura dei parchi-divertimento, tenuto conto della località, della situazione ambientale, del periodo della manifestazione e provvedendo, se del caso, al rilascio di opportune deroghe.

Le sale gioco fisse osservano gli orari previsti per i pubblici esercizi.

ART. 26.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente a partire dall'esercizio finanziario 1984 un fondo di due miliardi, soggetti ad indicizzazione annuale, per la concessione di contributi agli esercenti dello spettacolo viaggiante a titolo di:

a) concorso nelle spese di ricostruzione, con gli eventuali ammodernamenti degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, o dolosi previa convalida da parte del comune o delle forze dell'ordine del luogo dove si è verificato il danno;

b) contributi in conto interessi per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali relativi all'attività dello spettacolo viaggiante, mediante rateizzazione prestiti bancari o *leasing*;

c) finanziamenti di studi, ricerche, pubblicazioni, mostre, corsi, e di ogni altra iniziativa volta alla qualificazione, alla promozione ed alla diffusione dello spettacolo viaggiante.

Sul fondo di cui al precedente comma gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario nonché del materiale e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti secondo convenzioni da stipulare con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI
A FAVORE DEI CIRCHI
E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 27.

Le regioni, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge e per quanto, in particolare, indicato dall'articolo 4 titolo I e dall'articolo 16 titolo II della presente

legge elaborano, con la partecipazione degli enti locali e loro associazioni, con il mondo della scuola, con le associazioni maggiormente rappresentative del settore circense dello spettacolo viaggiante, con l'associazionismo culturale, piani triennali di sviluppo delle attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante e programmi annuali di attuazione.

Le regioni con la collaborazione degli enti e delle organizzazioni indicate nel comma precedente, dettano altresì norme mediante l'approvazione di un regolamento per il coordinamento e l'utilizzo delle aree disponibili su scala regionale per le attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche al fine di garantire le necessarie rotazioni nell'assegnazione delle stesse.

ART. 28.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono una commissione regionale e rispettivamente provinciale per le attività circense e dello spettacolo viaggiante.

La commissione esprime pareri obbligatori in particolare sulle iniziative e sull'attività che le regioni promuovono in attuazione dell'articolo 4 titolo I e dell'articolo 16 titolo II della presente legge.

La composizione della commissione deve assicurare anche la presenza di rappresentanti degli enti locali e di tre rappresentanti dei circhi e tre dello spettacolo viaggiante, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da docenti universitari di psico-pedagogia e sociologia.

Il numero dei membri della commissione regionale, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente, nonché per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale.

ART. 29.

Le amministrazioni comunali nella formulazione dei piani regolatori devono prevedere aree idonee ed agibili anche per l'installazione dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante, nonché dei parchi-divertimento. Devono altresì assicurare che il dimensionamento di dette aree sia rapportato alla popolazione urbana del comune, del suo circondario, dell'intera area urbana, della popolazione fluttuante.

I comuni devono aggiornare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'elenco delle aree comunali idonee ed agibili per le attività circensi, di spettacolo viaggiante e dei parchi-divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta l'anno.

I comuni, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni di competenza, l'elenco delle aree a disposizione dei circhi e dello spettacolo viaggiante, nonché delle manifestazioni che si svolgono a carattere comunale.

ART. 30.

La concessione delle aree comunali è fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione all'esercizio, senza il ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la subconcessione delle aree inserite nell'elenco, di cui al quarto comma, sotto qualsiasi forma.

Le modalità di concessione delle aree comunali sono regolate con regolamento deliberato dai comuni sentite le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative.

Per la concessione delle aree demaniale si applica il disposto di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 31.

I titolari di imprese di circhi e di spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2 ed alla lettera a) dell'articolo 12, muniti di

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA